

Allegato B - Schema di Contratto

COMUNE DI ISEO

PROVINCIA DI BRESCIA

REP. N.

**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI  
ALCUNI TRATTI DI STRADE, PARCHEGGI PUBBLICI E  
PERCORSI CICLO-PEDONALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE  
ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA VIABILISTICA-  
ANNO 2022**

**CUP: F17H21009400005 - CIG: 93367387EF**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **XXXXXXXXXXXX**, addì **XXXXXXXXXX** del mese di **XXXXXXXXXX**,  
in Iseo e nella Casa Comunale, avanti di me Dott.ssa **XXXXXXX** Segretario  
Comunale, firma digitale rilasciata da **XXXXXXX** n. **XXXXXXXXXXXX**  
valida fino al **XX.XX.XXXX** e non revocata, autorizzato a rogare gli atti nella  
forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97,  
comma 4 lett. c), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m. ed i. si sono costituiti:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, nata a **XXXXXXXXXX** (XX) il **XX.XX.XXXX**,  
che nella sua qualità di Responsabile Area Tecnica e del procedimento  
interviene, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Iseo, (P. IVA  
00451300172), a ciò autorizzato con Decreto Sindacale n.XX del  
**XX.XX.XXXX**, firma digitale rilasciata da Infocert certificato n.  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, valida fino al **XX/XX/XXXX** e non revocata;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, nato a **XXXXXXXXXX** (XX) il **XX.XX.XXXX**,  
residente in **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (XX) Via **XXXXXXXXXX** n. **XX** in qualità  
di legale rappresentante dell'impresa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** con  
sede in **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (XX) Via **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** n. **XX** codice

Allegato B - Schema di Contratto

fiscale e partita IVA XXXXXXXXXXXX, che agisce quale impresa appaltatrice

in forma singola, firma digitale rilasciata XXXXXXXXXXXXcertificato n.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, valida fino al XX/XX/XXXX e non revocata.

Componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale

rogante personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,

rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

#### PREMESSO

– che con deliberazione della Giunta Comunale n. XXX del XX/XX/XXXX, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” per un importo dei lavori da appaltare di euro XXXXXXXXXXXX, di cui euro XXXXXXXXXXXX oggetto dell'offerta di ribasso ed euro XXXXXXX per Costi di sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

– che è stata assunta determinazione a contrattare da parte del responsabile dell'Area Tecnica n. XX in data XX/XX/XXXX ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

– che in seguito alla procedura identificata al n. XXXXXXXXXXXXXXX sulla piattaforma telematica SINTEL, il cui report di gara è conservato agli atti, è stata adottata la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– che con determinazione del responsabile n. XXX in data XX/XX/XXXX, è stata disposta l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Allegato B - Schema di Contratto

- che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione di cui
- alla precedente lettera d), ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1. Oggetto del contratto**

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'appalto.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:

XXXXXXXXXXXXX - CUP: F17H22002250001

**Articolo 2. Ammontare del contratto.**

L'importo contrattuale, in seguito al ribasso di gara offerto dall'appaltatore e oggetto di aggiudicazione, nella misura del XXXX% (XXX/XX per cento),

ammonta a euro XXXXXXXX (diconsi euro centoduemilanovecentosessantadue/69), di cui:

Allegato B - Schema di Contratto

- Euro XXXXXXXXXXXXX per lavori;
- Euro XXXXXXXXXXX per opere aggiuntive: appendice 01;
- Euro XXXXXXXXXXX per opere aggiuntive: appendice 02;
- Euro XXXXXXXXXXX per Costi di sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. di legge ed è fatta salva la liquidazione finale. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010, si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 3, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016, e come indicato all'art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati progettuali, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare le opere aggiuntive sopra descritte

**Articolo 3. Condizioni generali del contratto.**

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

È parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

Allegato B - Schema di Contratto

Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 32, comma 13-bis, del Codice, sono parte integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all'articolo 2, comma 3, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

L'appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore unico edilizia nonché i contratti integrativi e territoriali per Provincia di Brescia.

**Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.**

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di XXXXXXXXXXXX (XX), all'indirizzo Via XXXXXX n. XX, presso la sede dell'impresa.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, il signor XXXXXXXXXXXX che è autorizzato ad operare sul conto di cui al comma 4.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX acceso presso XXXXXXXX filiale di XXXXXXXX (XX), ovvero su altro conto

Allegato B - Schema di Contratto

bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

Ai sensi dell'articolo XXXXXXX del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorniXXXXX (XXXXXX) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

### **Articolo 6. Penale per i ritardi**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o

Allegato B - Schema di Contratto

per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari a XXXXXXXX.

La penale, con l'applicazione della stessa cifra di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

#### **Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.**

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Allegato B - Schema di Contratto

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

**Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.**

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

Allegato B - Schema di Contratto

- le vie di accesso al cantiere;
- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

**Articolo 9. Contabilità dei lavori.**

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

I costi di sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

**Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.**

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

**Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una

nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010.

**Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

In applicazione dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, recuperata in corso d'opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al comma 2.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto del ribasso d'asta, della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore ad Euro XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX/00).

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori. In deroga al comma 2:

- non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

Allegato B - Schema di Contratto

- se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1.

In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

- tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia

ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità,

sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

- ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'articolo 1, comma 2;
- devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
- le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

### **Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.**

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto

contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

**Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.**

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

**Articolo 15. Risoluzione del contratto.**

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo 108, comma 1, del Codice.

Allegato B - Schema di Contratto

La stazione appaltante deve risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo 108, comma 2, del Codice e all'articolo 49 del Capitolato speciale d'appalto.

La stazione appaltante risolve altresì il contratto nei casi previsti dall'articolo 108, commi 3 e 4 del Codice.

La risoluzione avviene mediante semplice lettera raccomandata con preavviso e messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

L'appaltatore è sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei danni a lui imputabili; si applica altresì l'articolo 108, commi da 5 a 9, del Codice.

#### **Articolo 16. Controversie.**

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

- che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;
- che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

Allegato B - Schema di Contratto

La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Brescia con esclusione della competenza arbitrale.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di

Allegato B - Schema di Contratto

attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, con riferimento all'articolo 3, comma 4.

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data XX/XX/XXXX numero XXXXXXXXXXXXX con scadenza validità al XX/XX/XXXX.

**Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

- il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
- un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1,

Allegato B - Schema di Contratto

ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

**Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.**

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

Ai fini del comma 1, è stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste. È stato acquisito il Certificato del Casellario Giudiziale e il Certificato dei carichi pendenti dai quali risulta: XXXXXXXXXXXXXXXX.

**Articolo 20. Subappalto.**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.

Allegato B - Schema di Contratto

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto, ivi compreso il divieto di subappalto a favore di operatori economici che hanno partecipato, come offerenti, al procedimento di affidamento dell'appalto.

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro imprese o piccole imprese.

**Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. XXXXXXXXXXXX in data XX/XX/XXXX rilasciata dalla società XXXXXXXXXXXX Agenzia di XXXXXXXXXXXX di euro XXXXXXXXXXXX (euro XXXXXXXXXXXX) pari al XXXXXXXXXXXX% (XXXXXXXXXX per cento) dell'importo del presente contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. La garanzia, per il rimanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

**Articolo 22. Obblighi assicurativi.**

Allegato B - Schema di Contratto

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero XXXXXXXXXXXX in data XX/XX/XXXX rilasciata dalla società XXXXXXXXXXXX agenzia di XXXXXXXXXXXXXXXX.

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

**Art. 23. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, a pena di nullità. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- il Capitolato Speciale d'appalto;

Allegato B - Schema di Contratto

- tutti gli elaborati progettuali (progetto definitivo-esecutivo);
- l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2;
- i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
- le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
- il computo metrico estimativo, ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 3, comma 3;
- il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante allegati alla deliberazione di Giunta Comunale n. XXX del XX/XX/XXXX.

**Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Allegato B - Schema di Contratto

I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 102, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti.

**Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l'importo di € 45,00.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

**Articolo 27. Codice di comportamento**

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 e 167 del D.P.R. n. 65/2013 l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto copia del codice di comportamento adottato dall'Ente e di essere edotto degli obblighi di comportamento prescritti nello stesso, consapevole che all'inosservanza delle disposizioni in esso contenute consegue la risoluzione del rapporto contrattuale.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001 ed in ossequio alle disposizioni contenute nel Piano della prevenzione della

Allegato B - Schema di Contratto

corruzione adottato dall'Ente, l'appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione affidataria nel corso del triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Dichiara inoltre di essere edotto che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti o accertati ad essi riferiti.

#### **Articolo 28. Contratto in formato digitale**

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente atto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del D. lgs. 50/2016.

#### **Articolo 29. Trattamento dei dati**

Il Comune di Iseo, ai sensi del GDPR 2016/679, informa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

E richiesto, io Segretario generale del Comune di Iseo ho ricevuto il presente atto, scritto su supporto informatico non modificabile da persona di mia fiducia e da me completato, del quale ho dato lettura mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai componenti, che dopo avermi dispensato, con il mio consenso, dalla lettura degli atti facenti comunque parte integrante e sostanziale del presente contratto, avendo Esse affermato di conoscerne compiutamente il contenuto, lo approvano e lo

Allegato B - Schema di Contratto

sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale, la cui

validità e conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.lgs.

82/2005 è stata da me pubblico ufficiale rogante verificata e più precisamente:

1. dall'Arch. XXXXXXXXXXXXX, nata a XXXXXXXX (XX) il

XX.XX.XXXX, in qualità di Responsabile Area Tecnica del Comune di Iseo,

firma digitale rilasciata da XXXXXXXXX certificato n. XXXXXXXXX, valida

fino al XX/XX/XXXX e non revocata e la cui validità è stata da me accertata;

2. XXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXX (XX) il XX.XX.XXXX,

residente in XXXXXXXXXXXXXX (XX) Via XXXXXXXXXXXXXX n. XX in

qualità di legale rappresentante dell'impresa XXXXXXXXXXXXXX con sede in

XXXXXXXXXXXXXXXXXX (XX) Via XXXXXXXXXXXXXX n. XX codice

fiscale e partita IVA XXXXXXXXXXXXX, che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola,, firma digitale rilasciata XXXXXXXXXXXXXX

certificato n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, valida fino al XX/XX/XXXX e non

revocata e la cui validità è stata da me accertata.

Il presente documento redatto su Microsoft office word e convertito in

formato PDF consta di n. XX (XXXXXXXX) pagine intere e righe n. XX

(XXXXXXXX) compresa la presente, sottoscrizioni escluse.

Comune di Iseo F.to XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX F.to XXXXXXXXXXXXX

Il Segretario Comunale Rogante F.to XXXXXXXXXXXXX

-----

Con l'apposizione della firma digitale, anche ai sensi e per gli effetti degli

artt. 1341 e 1342 c.c si approvano espressamente gli artt.n.1-29 della presente

Allegato B - Schema di Contratto

scrittura.

Comune di Iseo

F.to XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

F.to XXXXXXXXXXXX

Dopo di che io Pubblico Ufficiale Rogante, dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXX, ho  
apposto la mia firma digitale rilasciata da XXXXXXX. n. XXXXXXXXXXX  
valida fino al XX.XX.XXXX.